



DITEN

Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni
Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

TRA

L'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (di seguito anche "il Committente"), con sede legale in Genova, Via Balbi, n. 5, C.F e P. IVA n. 00754150100, e sede operativa Via all'Opera Pia n. 11a PEC diten@pec.unige.it, in persona del Responsabile Amministrativo dott.ssa Laura Garbaglia, nata a Genova, il 01/09/1972, autorizzata alla stipula del presente contratto ai sensi del "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità", del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna" e della circolare n. 9 del 2019 a cura dell'Area Personale – servizio personale tecnico-amministrativo

E

il dott. **Riccardo Testa**, nato a [REDACTED] (C.I. n. 07/11/1972), residente ad [REDACTED], cap. [REDACTED] - Codice Fiscale [REDACTED], di seguito il "Lavoratore Autonomo", congiuntamente anche per brevità definite "Parti"

PREMESSO

- a) che il Committente, verificata l'impossibilità di utilizzare personale dell'Ateneo in servizio, e avendo la necessità di attribuire un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto: "Sviluppo di un prototipo di smart DPI in grado di rilevare in tempo reale un possibile utilizzo errato che potrebbe causare un evento di pericolo per il lavoratore", dettagliatamente descritto nella scheda che fa parte integrante del presente contratto;
- b) che il Committente ritiene necessario per la realizzazione del medesimo incarico avvalersi dell'opera di un soggetto in possesso delle indispensabili ed elevate conoscenze professionali che permettano lo svolgimento delle attività in autonomia;
- c) che con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/09/2024 è stato approvato l'avvio di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto le attività descritte sub a);
- d) che in data 26/09/2024 è stato pubblicato nell'Albo Informatico (web) dell'Università l'avviso pubblico n. 5635/2024 per l'affidamento dell'incarico;
- e) che la Commissione preposta all'esame delle domande e alla valutazione dei candidati, deliberata nel Consiglio di Dipartimento del 11 ottobre 2024, ha proposto l'assegnazione dell'incarico al dott. Riccardo Testa;
- f) che il dott. Riccardo Testa è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001;
- g) che il dott. Riccardo Testa risulta pertanto in possesso della professionalità necessaria e della competenza adeguata per eseguire l'attività di cui alla scheda progetto allegata;
- h) che il dott. Riccardo Testa intende accettare l'incarico propostogli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'incarico di lavoro autonomo è riferito all'attività di supporto alla ricerca: "Sviluppo di un prototipo di smart DPI in grado di rilevare in tempo reale un possibile utilizzo errato che potrebbe causare un evento di pericolo per il lavoratore" nel contesto del progetto: HELMET codice 100026-2024-MV-POR-FESR_21_27_001, dettagliatamente descritto nella scheda allegata al presente contratto di cui alla premessa a).

Art.2) AUTONOMIA CONTRATTUALE

1. Le sottoscritte Parti, espressamente e senza riserve, riferiscono l'oggetto del presente contratto e l'attività del prestatore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Art. 3) RESPONSABILE DEL PROGETTO E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Al fine di garantire il rispetto delle corrette modalità di espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto e al fine di valutare l'adempimento della prestazione di cui all'art.1, nonché per ogni relazione fra Committente e prestatore connessa al contratto, viene individuato quale "Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto" il prof. Maurizio Valle, così come individuato nella "scheda".
2. In particolare, il prof. Maurizio Valle è responsabile:
 - a) affinché la prestazione sia effettivamente resa, conformemente a quanto previsto dagli artt. 2 e 6, commi 1, 3 del presente contratto, non si configuri come personale, continuativa e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
 - b) della verifica, anche periodica, a seconda della durata, che la prestazione sia svolta regolarmente, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, commi 4,7 anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto;
 - c) della contestazione e della comunicazione alla struttura di eventuali inadempimenti in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 6, e 12 del presente contratto.
3. Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto accetta la predetta responsabilità controfirmando il presente contratto.

Art. 4) DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico dovrà essere concluso entro il 30/04/2025.
2. Il contratto non è rinnovabile. L'eventuale proroga dell'incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 5) COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. Il compenso è fissato in euro 5.000,00 (cinquemila/00) al lordo degli oneri di legge a carico del collaboratore e al netto di oneri di legge a carico dell'Università.
Il prestatore si impegna a dichiarare i redditi percepiti ai fini della tassazione INPS di cui alla L. 326/2003.

2. Il compenso è rapportato al valore della prestazione, prescindendo dal computo delle ore effettivamente impiegate per eseguirla.
3. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione del contratto (dietro presentazione di relazione e attestazione da parte del Responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita) entro 30 giorni dalla regolare ricezione della nota delle prestazioni.
In ogni caso non sono ammessi pagamenti mensili
4. Indipendentemente dal termine apposto al presente contratto, qualora l'attività oggetto dello stesso sia correttamente ultimata prima della scadenza, il corrispettivo sarà dovuto per intero.
5. L'importo di cui al comma 1 è di regola comprensivo di tutto quanto spettante al prestatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.
6. Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal prestatore in costanza di rapporto, non prevedibili o quantificabili nel momento del conferimento dell'incarico, purché debitamente motivate e autorizzate dal Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, e connesse all'espletamento dell'incarico, saranno rimborsate, se analiticamente documentate nei limiti previsti dal Regolamento Missioni di Ateneo in vigore, come risultanti da apposita distinta di addebito; l'ammontare del rimborso è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge a carico del collaboratore ed è aggiuntivo al compenso fissato per il presente incarico.
7. Il corrispettivo sarà accreditato presso l'Istituto FINECOBANK SPA – IBAN: IT73I0301503200000005739216.

Art. 6) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (OBBLIGHI DEL PRESTATORE)

1. L'esecuzione della prestazione avviene senza osservanza d'orario e il lavoratore autonomo è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica del committente.
Se per la natura dell'attività oggetto del contratto dovesse rendersi necessaria la presenza nei luoghi del committente, le modalità di accesso alla sede e di utilizzo degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa, tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati devono essere concordate tra il prestatore e il committente per il tramite del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.
2. Il lavoratore autonomo deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per esigenze organizzative, anche ai fini della sicurezza, l'eventuale presenza del prestatore nelle strutture dell'Ateneo non potrà eccedere i limiti orari di fruibilità delle strutture stesse, fatti salvi casi eccezionali stabiliti nel progetto e resi noti al Responsabile della struttura.
4. Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto verifica il corretto e puntuale adempimento della prestazione.
5. Il prestatore garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi messi eventualmente a disposizione dall'Università e risponde degli eventuali danni arrecati e derivanti da causa ad esso imputabile.
6. Il lavoratore autonomo dovrà presentare al Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto la relazione sull'attività svolta.
7. Il prestatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.R. n. 1143 del 27.02.2015, "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.R. n. 497 del 16.12.2011 "Codice etico dell'Università degli Studi di Genova".

Art. 7) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI

1. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Università. Pertanto, il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Università ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Università. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. Qualora vi siano apporti originali o invenzioni brevettabili tutti i diritti di utilizzazione economica spettano all'Università. Al prestatore, oltre al riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore, spetterà un equo premio, secondo quanto stabilito nel Regolamento universitario in materia di brevetti.
3. Il prestatore, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101., è individuato dal Titolare del trattamento quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati, e deve assicurare l'osservanza delle istruzioni di cui all'Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni – modello, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>.
4. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il prestatore è tenuto ad osservare l'assoluto riserbo a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
5. Le informazioni oggetto dell'incarico non potranno in alcun modo essere cedute a terzi salvo eventuale consenso scritto rilasciato dall'Ateneo. Il risultato dell'attività deve perciò restare di appannaggio esclusivo dell'Università con divieto per il prestatore di farne uso personale.

Art. 8) ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI TERZI

1. Il lavoratore autonomo è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza.
2. L'attività a favore di terzi svolta in violazione di quanto disposto dal comma precedente può dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 9) TUTELA DELLA GRAVIDANZA, MALATTIA ED INFORTUNIO

1. Nei casi di maternità, malattia e infortunio si applicano le disposizioni e le tutele stabilite dalla normativa vigente secondo le modalità e i termini indicati per le ipotesi ivi previste.

Art. 10) COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ove non prevista la copertura INAIL, sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività. Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.
2. Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Art. 11) PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, l'Amministrazione si impegna a informare il consulente circa i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008.

Art. 12) RISOLUZIONE E RECESSO

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore può recedere dal contratto, dandone comunque preventiva e tempestiva comunicazione, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
2. Il Committente ha facoltà di recedere (mediante raccomandata a.r. o tramite Pec), con preavviso di almeno 10 giorni, senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento del danno.
3. In ogni caso, il Committente liquiderà al lavoratore autonomo il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento o la violazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 1143/2015, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 497 del 16.12.2011, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

Art. 13) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

Art. 14) FORO CONVENZIONALE

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Art. 15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE

1. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza, il curriculum del Collaboratore sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 16) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviando agli artt. 2222 e segg. del Codice civile per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409, n. 3 del C.P.C., nonché alla disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Art. 17) REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro.

Il lavoratore autonomo
dott. Riccardo Testa

Il Responsabile Amministrativo
dott.ssa Laura Garbaglia

Per accettazione esplicita di quanto previsto dall'art. 3
Il resp
prof. I
MAURIZIO
VALLE
Università
degli Studi
di Genova
28.10.2024
19:43:13
GMT+02:00

LAURA
GARBAGLIA
Università
degli Studi di
Genova
28.10.2024
12:37:14
GMT+02:00

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, nonché le premesse che sono da intendersi quali patti.

Il lavoratore autonomo
dott. Riccardo Testa



Riccardo
Testa
29.10.2024
10:13:12
GMT+02:00

Il Responsabile Amministrativo
dott.ssa Laura Garbaglia

LAURA
GARBAGLIA
Università
degli Studi di
Genova
28.10.2024
12:37:14
GMT+02:00

Il sottoscritto Riccardo Testa, qualora i dati dallo stesso forniti rientrino fra le categorie personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sui dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs. n. 196/2003), autorizza l'Università di Genova al loro trattamento ed alla loro eventuale comunicazione a terzi al fine di adempimenti imposti dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie.

Il lavoratore autonomo
dott. Riccardo Testa



Riccardo
Testa
29.10.2024
10:13:12
GMT+02:00

Il prestatore dichiara, altresì, di aver preso visione di:

- *Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni – modello*, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>

- D.R. n. 1143 del 27.02.2015 “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università di Genova”, disponibile all’indirizzo: <https://unige.it/regolamenti/>
- Codice etico dell’Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 497 del 16.12.2011 https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/imported/regolamenti/org/documents/decreto497_codice_etico.pdf

Il lavoratore autonomo
dott. Riccardo Testa



Riccardo
Testa
29.10.2024
10:13:12
GMT+02:00

(firmato digitalmente)

Allegato: Scheda descrizione attività di progetto